



COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Provincia di Pavia

N. 14 Reg. Del.
del 2/07/2013

ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO : DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2013. MODIFICA ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 MEDIANTE L'INTRODUZIONE DI SCAGLIONI DI REDDITO.

L'anno **duemilatredici**, addì **due**, del mese di **luglio**, alle ore **21** e minuti **5**, nella sede comunale

Prevvia notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As
BARZON Pierluigi	P		AMBROSINI Emma	P	
ANTONINETTI Alberto	P		ANTONINETTI Egidio		A
BONELLI Erika Flora		A	STURLA Luciano	P	
STURLA Pierangelo	P		STRINGA Giampiero	P	
TORLASCO Giorgio	P		MEISINA Carlo	P	
PASTURENSI Luigi	P		SACCARDI MONTAGNA Tiziana		A
ZACCARIA Stefano		A			
Totale Presenze				9	
Totale Assenze					4

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa LANZARO Mariarosaria.

Il Sig. BARZON Pierluigi - Sindaco Assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi 1 e 2, del D. Lgs. 28.9.1998, n. 360, come modificato dall'art. 12 della legge 13.5.1999, n. 133, che prevede:

“1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo [...].

Richiamati altresì:

- l'art 3, comma 1, del medesimo decreto, così come sostituito dall'art. 1, comma 142 della legge finanziaria 2007), che stabilisce *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

- l'art. 3-bis. *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

- l'art. 4. *L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento”;*

Preso atto che per l'esercizio finanziario 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato fissato al 30.09.2013 dalla legge 06.06.2013 di conversione in legge del decreto legge 35/2013;

Visto il D.lgs. 14.03.2011, n. 23: *“Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”;*

Visto l'art. 1, comma 11, del D.L. 138/2011, convertito nella L. 148/2011, che stabilisce quanto segue: *“La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma*

123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. E' abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5”;

Richiamato l'art. 13, comma 16, del D.L. 06.12.2011, n. 201: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, il quale recita che all'art. 1, comma 4, ultimo periodo del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, le parole “31 dicembre” sono sostituite dalle parole “20 dicembre”. Il pagamento del tributo è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'Irpef e l'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente. Infatti, ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota determinata e la soglia di esenzione sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 09.03.2007 è stato approvato il regolamento sull'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'aliquota relativa all'imposta per l'anno 2007 è fissata nella misura dello 0.2%, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007);
- che, per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 la predetta aliquota pari a 0.2% non è stata modificata;

Considerato che, per assicurare la razionalizzazione del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i Comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Atteso che, ai sensi delle disposizioni di legge citate, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0.8 punti percentuali;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 32 del 23.05.2013;

Ritenuto

- per l'anno 2013, di proporre al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota relativa al suddetto tributo nella misura del 0,2%;
- di proporre al Consiglio Comunale per l'anno 2014 le seguenti aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2014, articolate per scaglioni, nel modo che segue:

Aliquota

Frequenza

Imponibile

	prevista	
da 0 a 15.000 euro	0,200	655.221,00
da 15.000,01 a 28.000 euro (approssimato da 15.000 € a 33.500 €)	0,400	1.190.255,00
da 28.000,01 a 55.000 euro (approssimato da 33.500 € a 60.000 €)	0,500	422.359,00
da 55.000,01 a 75.000 euro (approssimato da 60.000€ a 100.000 €)	0,600	513.743,00
oltre 75.000 euro (approssimato alla classe di reddito superiore - oltre 100.000 €)	0,600	-

ACQUISITI

- il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis – comma 1 – del dec. lgs. del . 18.8.2000, n. 267 per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare, per l'anno 2013, l' aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF del Comune di Rocca Susella, nella misura fissa pari a 0.2%;
3. di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote relative all'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2014, articolate per scaglioni di reddito, nel modo che segue:

	Aliquota prevista	Frequenza	Imponibile
da 0 a 15.000 euro	0,200		655.221,00
da 15.000,01 a 28.000 euro (approssimato da 15.000 € a 33.500 €)	0,400		1.190.255,00

da 28.000,01 a 55.000 euro (approssimato da 33.500 € a 60.000 €)	0,500	422.359,00
da 55.000,01 a 75.000 euro (approssimato da 60.000€ a 100.000 €)	0,600	513.743,00
oltre 75.000 euro (approssimato alla classe di reddito superiore - oltre 100.000 €)	0,600	-

4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 14 articolo 14, comma 8, del Dec. Lgs. 23/2011 (come modificato dal DI 16/2012), a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del dec. Lgs. 360/1198, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.
5. Di trasmettere la presente al responsabile del servizio interessato affinché provveda tempestivamente alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, come modificato dall'art. 11, comma 1, della legge 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 maggio 2002;
6. Di trasmettere la presente deliberazione al responsabile del servizio competente affinché adotti tutti gli atti di propria competenza idonei a dare esecuzione alla presente deliberazione;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma, dell'art. 134 del decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 stante l'urgenza di provvedere.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE

BARZON Pierluigi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Web, ove resterà per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 4/07/2013

Rocca Susella, lì 4/07/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa LANZARO Mariarosaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Rocca Susella, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE